



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 19/11/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere intestatario dei buoni fruttiferi postali ordinari n. 841 di £ 100.000, emesso il 10.08.1988, "*serie di appartenenza "P" come da moduli cartacei*" e n. 619 di £ 250.000, emesso il 17.01.1989, "*serie di appartenenza "P" come da moduli cartacei*".

In relazione ai predetti buoni, il ricorrente ritiene di aver percepito, in sede di riscossione, un rendimento inferiore a quanto indicato sul retro dei titoli. Precisa di aver contestato già alla data del 04/02/2020 la desumibile e illegittima decurtazione dei rendimenti e di aver riscosso poi il buono in data 15/06/2020. Riferisce che l'intermediario ha riscontrato il reclamo inoltrato in data 04/02/2020 unicamente con una richiesta di invio di una copia dei menzionati titoli.

Tanto premesso, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al rimborso dei titoli descritti in narrativa "*secondo le originarie condizioni pattizie previste per la precedente serie "P" con evidenza desumibili dal retro dei titoli*". Per l'effetto chiede la condanna dell'intermediario al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto già riscosso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, chiarisce, innanzi tutto, che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la



serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale apponendo i timbri previsti dallo stesso e riconoscendo al ricorrente gli interessi ivi stabiliti; che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione e pertanto non trova applicazione il principio della letteralità; che, conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Ciò premesso, eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione nel 1988 e il *petitum* del ricorso risulta fondato su asseriti vizi genetici del negozio. Successivamente eccepisce l'incompetenza per materia in quanto i titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Al riguardo, precisa che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali: in particolare, il rendimento del Buono oggetto di ricorso era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (così assolvendo alla funzione di pubblicità legale) e parte ricorrente ha sottoscritto un Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal ripetuto DM 1986. Richiama sul punto la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU.

L'intermediario aggiunge, inoltre, che non sarebbe corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama anche diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con esclusivo riguardo al BFP n. 000.619, l'intermediario riconosce che sul retro dello stesso non è stato apposto il timbro riportante la misura dei nuovi tassi. Comunica pertanto che ha provveduto a rimborsare mediante assegno (di cui fornisce gli estremi), intestato al ricorrente ed estinto in data 08/07/2020, la somma di € 1.101,91 pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla effettiva serie di appartenenza "Q/P" e quello maggiormente remunerativo prospettato dall'antecedente serie "P". Comunica inoltre che provvederà ad attivare la procedura di rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Tanto premesso, l'intermediario chiede:

- *in via preliminare*, che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario e/o irricevibile perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- *nel merito*, il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, contesta in particolare il criterio di capitalizzazione degli interessi adottato dall'intermediario, con riferimento all'ultimo decennio insiste per la liquidazione dei rendimenti fissi riportati sul retro dei titoli. Con riguardo al buono n. 619 il ricorrente conferma la ricezione del rimborso ricevuto con assegno del 28/05/2020, ma ritiene sia da liquidarsi un ulteriore differenziale residuo pari ad € 364,95. Con riguardo al buono n. 841 precisa la propria richiesta ritenendo ancora dovuto un importo pari ad € 699,95. Insiste per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP, sottoscritti dal ricorrente con pari facoltà di rimborso assieme ad altro soggetto aderente al ricorso, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986. Il ricorrente contesta il mancato pagamento del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli per l'intero trentennio.

Al riguardo, si osserva che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Nel caso di specie, in relazione al BFP n. 841, risulta l'apposizione del timbro modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso sul retro. L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul retro del buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento maggioritario di questo Arbitro, da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/20, accoglie, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, nel senso che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (Collegio di Bari, decisione n. 7986/2020; Collegio di Bari, decisione n. 5014/19).

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia diritto al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, in



conformità con le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. L'intermediario dovrà procedere alla relativa quantificazione.

Per quanto riguarda il BFP n. 619, il Collegio riscontra la mancata apposizione di timbri modificativi.

Al riguardo, il Collegio richiama l'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo cui *“qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo, prevalgono le condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori; tanto, in ossequio anche a quanto affermato dalle Sezioni Unite nel senso che la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato* (Collegio di Bari, decisione n. 7982/2020, nel solco di Collegio di Coordinamento, decisione n. 5675/13

L'intermediario ha prodotto evidenza del rimborso effettuato in favore del ricorrente della somma di € 1.101,91 a mezzo assegno incassato dal ricorrente in data 08/07/2020. Il ricorrente, in sede di repliche, conferma la riscossione del rimborso.

L'intermediario afferma, inoltre, di avere rimborsato la *“differenza tra il minore rendimento offerto dalla effettiva serie di appartenenza “Q/P” e quello maggiormente remunerativo prospettato dall'antecedente serie “P”*.

Il ricorrente, in sede di repliche, ritiene che residui un'ulteriore differenza da rimborsare, pari a € 364,95 e sembrerebbe contestare le modalità di capitalizzazione degli interessi e di applicazione della ritenuta fiscale per entrambi i titoli.

A quest'ultimo riguardo, si osserva che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (poi abrogato con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto, a partire al 01.01.1997, l'imposta sostitutiva, stabilita, per quanto riguarda gli interessi, nel 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale, pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e al 12,5%, per quelli emessi dal 1° ottobre 1987.

Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

Peraltro, con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo del titolo (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale.

Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta, in conformità con la richiamata disciplina.

Sul punto, il Collegio ritiene di doversi conformare all'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo cui il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate. Ne consegue che, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (cfr. Coll. Coord., dec. n. 6142/20; Coll. Bari, decisioni nn. 7982/2020; 25235/2019 e 21919/2018).

Per le suesposte ragioni, le contestazioni del ricorrente in merito al rimborso del buon in esame non risultano fondate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale n. 841, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS